



Titolo

Condotta violenta dei calciatori – art. 38 CGS – applicabilità - fattispecie

Descrizione

L'art. 38 CGS, che punisce i calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori o altre persone presenti, "*commessa in occasione o durante la gara*", non può applicarsi estensivamente anche ai calciatori di altre squadre presenti sugli spalti in qualità di tifosi, in quanto proprio il sostantivo impiegato ("*calciatori*") delimita l'ambito di applicabilità della norma a coloro che si trovano in campo o comunque siano, in qualche modo, coinvolti nella competizione in senso stretto.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 61/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 38 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0061 CFA dell'11 dicembre 2024 (PFI-Sig. Francesco Moscelli-USD Corato Calcio)